COMUNE DI VIBO VALENTIA	
Rep. n. 118	
OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e	
recupero della Scuola Media Bruzzano, già convento di San Giuseppe, in	
Vibo capoluogo.	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilasedici (2016) il giorno 01 (uno) del mese di giugno presso la	
Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri	
d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del	
Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica	
amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.	
c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:	
1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20	
febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la	
quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per	
conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA	
00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico,	
nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 08 gennaio 2016, di seguito nel	
presente atto denominato semplicemente "Comune";	
2) il sig. Raffaele Ferrazzo (codice fiscale FRR RFL 67R31 F537U), nato a	
Vibo Valentia (VV) il 31 ottobre 1967 e residente in Ionadi (VV), via G.	
Carducci snc, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua	
qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa COOPER	
PO.RO. EDILE S.c., con sede legale in Rombiolo (VV), Zona Industriale snc	
(codice fiscale 86030010796 - partita IVA 00370690794), iscritta nel	

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato	
e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 31 marzo 1978, con il numero R.E.A.	
77943, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del	
D.P.R. n. 445/2000, richiesto in data 02 marzo 2016 e depositato agli atti del	
Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche	
"Appaltatore".	
Detti comparenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante	
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi	
chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che, a seguito di gara d'appalto, con contratto rep. n. 24 del 31 marzo 2008,	
i lavori di adeguamento sismico e recupero della Scuola Media Bruzzano, già	
convento di San Giuseppe, in Vibo capoluogo, sono stati affidati all'impresa	
ATI "ICA Imprese Costruzioni Associate – s.r.l."/"Sitelsud di Murone	
Antonio e Siesto Antonio & C. s.a.s."/"Emmedue s.r.l.", per l'importo di	
€. 1.772.667,38 (euro unmilionesettecentosettantaduemilaseicentosessanta	
sette/38) oltre IVA, così composto:	
€. 1.711.685,85 (euro unmilionesettecentoundicimilaseicentottantacin-	
que/85) per lavori al netto del ribasso del 21,03%;	
€. 60.981,53 (euro sessantamilanovecentottantuno/53) per oneri per la	
sicurezza non soggetti a ribasso;	
- che con determinazione dirigenziale n. 135 del 04.03.2010, si è proceduto	
alla rescissione contrattuale, ai sensi dell'art. 136, comma 3 e seguenti del	
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per grave inadempienza dell'impresa anzidetta;	
- che con contratto rep. n. 11 del 24.02.2011, registrato nei modi e nei	
termini di legge, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società	

Cooperativa Costruzioni Calabresi, seconda classificata, per l'importo	
complessivo di €. 1.339.158,20 (euro unmilionetrecentotrentanovemila	
centocinquantotto/20) così suddiviso:	
€. 1.290.257,95 (euro unmilioneduecentonovantamiladuecentocinquanta	
sette/95) per lavori al netto del ribasso del 21,03%;	
€. 48.900,25 (euro quarantottomilanovecento/25) per oneri per la sicurezza	
non soggetti a ribasso;	
- che con determinazione dirigenziale n. 4 del 14.01.2015, si è proceduto alla	
rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 136, comma 3 e seguenti del	
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per grave inadempienza dell'appaltatore;	
- che con verbale della quarta visita di collaudo tecnico, datato 25.09.2015,	
la commissione invitava la Stazione Appaltante a prendere in esame la	
proposta di eseguire dei lavori di somma urgenza, al fine di ridurre eventuali	
rischi sulla durabilità delle lavorazioni finora effettuate.	
- che, trattandosi di lavori di somma urgenza, con nota prot. n. 56181	
dell'11.12.2015, è stata interpellata l'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c.,	
in qualità di terza classificata, la quale, con nota acquisita agli atti al prot. n.	
59080 del 24.12.2015, comunicava l'interesse per l'esecuzione dei lavori,	
alle stesse condizioni proposte in sede di gara dall'originaria impresa	
aggiudicataria, con lo stesso ribasso del 21,03%;	
- che con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 31 del 01 febbraio 2016,	
sono stati approvati, tra l'altro, il verbale di somma urgenza, la perizia	
giustificativa ed il verbale di affidamento diretto, redatto dalla Direzione	
Lavori, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;	
- che con la stessa determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 31 del 01	

febbraio 2016, i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Appaltatore per	
l'importo complessivo di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA al	
10%, così suddiviso:	
€. 38.733,40 (euro trentottomilasettecentotrentatre/40) per lavori al netto del	
ribasso del 21,03%;	
€. 1.266,60 (euro milleduecentosessantasei/60) per oneri per la sicurezza non	
soggetti a ribasso;	
- che la somma suddetta risulta impegnata alla Missione 04 - Programma 02	
- Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 21830 - Bilancio 2016 (residui	
2013);	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non	
sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
- che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso	
dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore;	
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che	
pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del	
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all'Appaltatore, richieste, dalla SUA	
Provinciale, con nota prot. n. 48119 del 20 agosto 2015, ai sensi dell'art. 91	
del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e	
correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014;	
- che in data 03 marzo 2016, è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di	
Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, emesso, con esito	
positivo, dall'INAIL, prot. n.2762761, con scadenza 01/07/2016;	
- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 28 aprile 2016, di essere in regola	
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge	

12/3/1999, n. 68;
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del
presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:
ARTICOLO 1: Premesse.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale
Rappresentante dell'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c., sig. Raffaele
Ferrazzo, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
con il Comune di Vibo Valentia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in
rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria
diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio,
rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale

abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.	
ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017, approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore,	
sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.	
Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di	
adeguamento sismico e recupero della Scuola Media Bruzzano, già convento	
di San Giuseppe, in Vibo capoluogo.	
ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto	
adempimento del contratto è fissato in €. 40.000,00 (euro quarantamila/00)	
oltre IVA al 10%, così suddiviso:	
€. 38.733,40 (euro trentottomilasettecentotrentatre/40) per lavori al netto del	
ribasso del 21,03%;	

€. 1.266,60 (euro milleduecentosessantasei/60) per oneri per la sicurezza non	
soggetti a ribasso;	
ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i.;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare	
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP	
E47F04000040007 e il codice CIG 0080216455 assegnati all'intervento.	
ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.	
Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle	
commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.	
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei	
movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, sono i seguenti:	
- Banca di Credito Cooperativo di San Calogero (VV), sede di San	
Calogero	
IBAN: IT 71 V 08887 42710 000000010267;	
- Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Vibo Valentia	
IBAN: IT 36 C 01005 42830 000000220013;	
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Vibo Valentia	

IBAN: IT 17 A 05387 42830 000000812751;	
- Poste Italiane SpA, Ufficio di Rombiolo (VV)	
IBAN: IT 89 N 07601 04400 000005603572.	
Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopra indicati sono i	
signori:	
- Ferrazzo Raffaele, nato a Vibo Valentia il 31.10.1967 (codice fiscale FRR	
RFL 67R31 F537U);	
- Marturano Raffaele, nato a Rombiolo (VV), il 24.10.1961 (codice fiscale	
MRT RFL 61R24 H516F).	
Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 01 giugno 2016.	
ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle	
condizioni ed alle modalità di cui alla perizia giustificativa ed al verbale di	
somma urgenza, approvati con determinazione del Settore 5 n. 31 del 01	
febbraio 2016 ed in ottemperanza al verbale di affidamento diretto (ordine	
d'esecuzione lavori) datato 30 dicembre 2015.	
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune unitamente	
alla citata determinazione n. 31 del 01 febbraio 2016 di approvazione, si	
intendono facenti parte sostanziale del contratto, anche se allo stesso non	
materialmente allegati.	
L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	
Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori,	
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni	
illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.	

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato	
generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero	
dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.	
ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto	
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai	
tempi di esecuzione;	
c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
lavori;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato	
motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal	
contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo	
scopo dell'opera;	
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva	
, 1 1	

ai canci dall'ant 5 commo 1 lattana a) dal D I ac 14 accesto 1006 n	
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n.	
494 e s. m i;	
l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei	
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
Amministrazione;	
m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2	
del citato decreto.	
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ARTICOLO 10: Controversie.	
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, si	
applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.	
ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.	
L'Appaltatore è esonerato dal costituire la cauzione definitiva, in quanto ha	
già regolarmente eseguito i lavori di cui al presente atto, giusta	
comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giuseppina	
Eulilli, prot. n. 24657 del 23 maggio 2016.	
ARTICOLO 12: Divieto di cessione del contratto e Subappalto.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei modi e nei termini di	
legge, le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG11: impianto	
elettrico, idrico, termico e di condizionamento, nella misura del 30% (trenta	
per cento).	
ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
•	

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per	
i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli	
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in	
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.	
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:	
a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori	
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori	
della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai	
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella	
Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione	
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio	
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;	
b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative	
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali	
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel	
contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
ARTICOLO 14: Domicilio dell'Appaltatore.	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio	
dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale di Rombiolo (VV),	
Zona Industriale snc – mail: <u>cooperporoedile@alice.it</u> – tel. 0963/367171	
ARTICOLO 15: Spese contrattuali.	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del	

Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti	
gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta	
eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.	
•	
ARTICOLO 16: Norme di chiusura.	
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al	
Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto del Ministero dei LL.	
PP. n. 145/2000.	
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.	
ARTICOLO 17: Registrazione.	
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente	
contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applica-	
zione della tassa di registro in misura fissa.	
ARTICOLO 18: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a	
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma	
digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice	
dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi	
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.	

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti	
- L'APPALTATORE: Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità	
- IL SEGRETARIO GENERALE: <b>Dott. Michele Fratino</b>	
12 SECRETARIO GENERALES, ESWA MICHOLO I TURNO	